

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DI RSU**

**TRA**

**TIRRENOAMBIENTE S.p.A.** con sede in Mazzarrà Sant'Andrea (ME) via Principe Umberto s.n., CAP 98056 e partita IVA 02658020835, in persona del legale rappresentante Francesco Cannone (Presidente), d'ora in poi "Tirrenoambiente"

e

**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione"**, con sede in via Statale Sant'Antonino n. 461, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME), partita IVA 02683040832, in persona del legale rappresentante Dott. Salvatore Re (Presidente), d'ora in poi "ATO"

e

**COMUNE di MONTAGNAREALE - ME** con sede in Via V. Emanuele, Partita IVA 86000270834 in persona del Geom. Paolo Adornetto, Responsabile dell'Area Tecnica, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto, giusta delibera della Giunta Municipale approvativa del relativo schema n. del d'ora in poi "Comune".

**PREMESSO**

che con nota protocollo n. 39/2010 del 02.04.2010 Tirrenoambiente ha comunicato all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, la disponibilità a smaltire rifiuti prodotti nell'ATO e ha tra l'altro indicato le relative condizioni tecnico-operative anche di natura economica;

che l'Assessorato Regionale ha autorizzato l'ATO a conferire i rifiuti solidi

urbani e assimilabili provenienti dai Comuni di pertinenza dell'ATO presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in C.da Zuppà in Mazzarrà Sant'Andrea (ME);

che ai sensi dell'art. 21 comma 17 L.R. 19/05 *"I Comuni per la quota di loro competenza nell'ambito territoriale ottimale hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria Società d'Ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione"*;

che, pertanto, la mancata tempestiva esecuzione della prestazione da parte dell'obbligato principale fa nascere l'intervento sussidiario introdotto dalla norma regionale sopra citata in capo ai singoli Comuni soci. A tale proposito, le parti si danno atto che l'applicazione della norma di legge regionale citata avverrà nel rispetto delle istruzioni all'uopo impartite nel tempo dalle competenti autorità amministrative.

In particolare:

- secondo la circolare A.R.R.A. prot. n. 34525 del 16.09.08 *"I Comuni sono obbligati a prevedere in quanto Soci delle Autorità d'Ambito nei propri bilanci, la copertura totale del costo della gestione integrata dei rifiuti a garanzia di una eventuale carenza nella riscossione della TARSU o della TIA; adottare tutti i provvedimenti atti a consentire il pagamento delle somme necessarie per garantire la gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'Ambito"*;

- ai sensi della circolare n. 16/A.L. prot. n. 34071 del 18.12.09 a firma dell'Assessore regionale della famiglia delle politiche sociali e delle

autonomie locali, *“la rigorosa applicazione dell’art. 21 comma 17 della L.R. 19/2005 per quanto più particolarmente attiene all’obbligo dei Comuni di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l’integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria Società d’Ambito istituendo nel Bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione “;*

che, in particolare, il Comune con la sottoscrizione del presente atto assicura nel redigendo Bilancio dell’esercizio in corso la previsione della spesa relativa anche al costo di smaltimento r.s.u. in discarica assicurando, altresì la conseguente copertura finanziaria. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto, anche a valere quale modifica del rapporto negoziale in essere tra ATO e Comune che i pagamenti effettuati direttamente dal Comune a Tirrenoambiente ai sensi dell’art. 21 comma 17 L.R. n. 19/05, sono rilevanti anche nei rapporti tra ATO e Comune e che, pertanto, il Comune è sin d’ora autorizzato a detrarre la somma pagata a Tirrenoambiente da quella dovuta dal Comune all’ATO in forza del rapporto negoziale e obbligazionario intercorrente tra quest’ultimi. Non avendo il Comune conferente ancora approvato il Bilancio di previsione 2011, la Giunta Municipale ha adottato, ai sensi dell’art.163 del d.lgs.18/8/2000,n.° 267, in data        delibera n°        con la quale ha provveduto ad assegnare dandone relativa destinazione la somma necessaria, relativa ai costi per i mesi di gennaio e febbraio 2011, e si impegna ad assegnare e destinare le somme necessarie per i mesi futuri fino al soddisfo dell’obbligazione nascente dalla presente. Dalla stipula della presente scrittura privata il Comune corrisponderà le somme dovute sulla base della quantità di rifiuti

effettivamente conferiti in discarica dal Comune, risultanti dall'avvenuta pesatura e riportati negli appositi formulari di identificazione dei rifiuti trasportati allegati alla fattura, sui quali dovrà riportarsi il loro quantitativo in peso e la certificazione dell'avvenuta pesata. Qualora i fondi impegnati venissero esauriti, per il proseguimento è necessario un nuovo provvedimento di impegno.

- che dunque, l'intendimento delle parti, ciascuna secondo le proprie competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, continuità al servizio in oggetto, in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le Parti

### **STIPULANO E CONVENGONO**

quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto (il "*Contratto*").

L'ATO, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani raccolti nel Comune di MONTAGNAREALE presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in C.da Zuppà in Mazzarrà Sant'Andrea.

Tirrenoambiente si impegna a trattare e a smaltire i rifiuti suddetti in conformità a quanto stabilito dalle vigenti prescrizioni di legge e regolamento e dai provvedimenti amministrativi emessi dalle competenti autorità amministrative.

### **Art. 2 – Prezzo del servizio**

Per il servizio oggetto del presente contratto è dovuta la tariffa pari a €/t 81.93, al netto di IVA, stabilita dalla competente autorità amministrativa, A.R.T.A. Sicilia, con D.P.R.S. n. 393 del 22.05.2009 e sue eventuali successive modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti, che qui devono intendersi ad ogni buon conto richiamati.

Il corrispettivo dovrà essere versato dall'ato Me 2 s.p.a. interamente e non oltre 30 giorni dalla ricezione della fattura con le modalità di pagamento che saranno ivi indicate. Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra, comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, vigente tempo per tempo, calcolato sull'importo lordo della fattura non corrisposta.

### **Art. 3 – Intervento sussidiario**

Tirrenoambiente emetterà fattura riepilogativa dei conferimenti effettuati nel mese in corso.

Ai sensi dell'art. 21 comma 17 L.R. n. 19/05, il Comune assume l'obbligo di intervenire sussidiariamente in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte dell'ATO entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, (comprensiva della quota parte appartenente alla Provincia Regionale di Messina), emessa sulla base della quantità di rifiuti effettivamente conferiti in discarica dal Comune, risultanti dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti trasportati allegati alla fattura, sui quali dovrà riportarsi il loro quantitativo in peso e la certificazione dell'avvenuta pesata che il Comune ha facoltà di verificare con ogni mezzo idoneo anche direttamente con proprio personale appositamente designato ed autorizzato ad accedere presso il luogo in cui

avviene l'operazione di pesatura.

L'intervento sussidiario sarà esercitato dal Comune , su comunicazione di Tirrenoambiente di inadempimento da parte dell'ATO, mediante il pagamento del saldo integrale della fattura, più eventuali interessi che il comune computerà a carico dell' ATO, direttamente da parte del Comune in favore di Tirrenoambiente.

#### **Art. 4 – Obblighi e responsabilità delle parti**

Tirrenoambiente si impegna a eseguire in favore dell'ATO e del Comune le prestazioni legate allo smaltimento r.s.u. presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in C.da Zuppà in Mazzarrà sant'Andrea, salvo l'impossibilità della prestazione derivante da caso fortuito o da forza maggiore. In tale caso il Comune non dovrà procedere ad alcun pagamento per il mancato svolgimento del servizio. Qualora i conferitori dovessero rivolgersi ad altri soggetti per cause non a loro imputabili ma alla Tirrenoambiente e non previste nel presente contratto rimarranno a carico di quest'ultima i maggiori oneri che l'ATO e/o il comune dovranno affrontare in più,rispetto al costo del servizio di smaltimento.

Tirrenoambiente si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento operazioni di verifica e di controllo in ordine alla natura dei rifiuti conferiti.

In ogni caso non potrà essere consentito l'ingresso in discarica e il successivo abbancamento di rifiuti di categoria (codice CER) diversa da quelle ammesse.

#### **Art. 5 – Contabilità, fatturazione e pagamento del servizio**

La quantità dei rifiuti conferiti cui fare riferimento ai fini del pagamento del servizio è quella risultante dalla bolla di pesatura effettuata presso l'impianto

di smaltimento di Tirrenoambiente.

In relazione alla quantità di rifiuti conferiti ed in riferimento alla tariffa di conferimento, Tirrenoambiente effettuerà la contabilità mensile dell'importo maturato a carico dell'ATO per i conferimenti di r.s.u. raccolti nel territorio del Comune.

L'importo della fattura, che verrà inviata per conoscenza anche al Comune ai fini di cui al precedente art. 3, dovrà essere corrisposto dall'ATO entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data di ricezione della fattura.

Decorso tale termine, in difetto del tempestivo pagamento, il Comune è tenuto ad intervenire sussidiariamente ai sensi e nei modi stabiliti al precedente art.

3.

#### **Art. 6 – Certificazione del credito e del servizio**

Al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, l'ATO o il Comune, qualora ne ravvisino gli estremi, hanno l'onere di contestare motivatamente per iscritto il quantitativo dei rifiuti indicati nella singola fattura entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento della stessa.

Per le fatture che non sono state oggetto di contestazione, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine indicato al precedente comma, l'ATO è tenuto a certificare la certezza, liquidità ed esigibilità del relativo credito,

La mancata trasmissione della certificazione di cui sopra, nel caso in cui non sia avvenuto il pagamento integrale della relativa fattura entro 30 giorni dalla sua ricezione ed esaurite le procedure di cui al precedente art.3, esonera Tirrenoambiente dall'assicurare il servizio anche ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile.

A tal fine, le parti stabiliscono sin d'ora che il limite massimo di affidamento

consentito per il Comune è pari ad € 100.000,00. pertanto qualora l'importo del debito verso Tirrenoambiente superi tale limite, Tirrenoambiente, senza alcun ulteriore avviso o diffida, è autorizzato sin d'ora a sospendere il servizio e tale facoltà potrà comunque esercitare sino a quando il suo credito non venga soddisfatto.

#### **Art. 7 – Durata e validità del contratto**

La durata del presente contratto è prevista a tutto il 31/03/2011 e si riferisce alla spesa con inizio dal 01/01/2011 rinnovabile con provvedimento espresso dal Comune di Montagnareale.

Detta durata sarà subordinata alla disponibilità dell'impianto ed in particolare alla durata del provvedimento di autorizzazione indicato al punto a) di cui in premessa nonché conseguenti ad eventuali provvedimenti amministrativi delle autorità competenti o a norme legislative.

#### **Art. 8 – Risoluzione del contratto**

La violazione da parte dei contraenti anche di una sola delle clausole del presente contratto, attribuisce loro la facoltà di risolvere lo stesso in danno dell'inadempiente, rimossa ogni eccezione al riguardo.

#### **Art. 9 – Riferimenti di legge**

Per quanto non contemplato nel presente contratto vale quanto previsto dal D. Lgs. n. 22/1997, dal D. Lgs. n. 36/2003, dal D.M. del 27 settembre 2010 e dal D. Lgs. n. 152/2006 della legislazione in materia di rifiuti e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Sicilia, disposizioni tutte che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.

#### **Art. 10 – Controversie**

Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, così durante

l'esecuzione come al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Messina.

**Art. 11 – Registrazione del contratto**

Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richiesta di ciascuna della Parti contrattuali, a spese di chi ne abbia interesse.

L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

\* \* \*

Letto e confermato viene così di seguito sottoscritto:

TIRRENOAMBIENTE S.p.A. ....

ATO ME 2 .....

COMUNE .....

\* \* \*

L'ATO e il comune dichiarano di avere preso piena e completa conoscenza di tutte le clausole del presente contratto e di approvare specificamente quelle di cui agli artt.2,3, 4, 5, 6, 7,8 e 9 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile.

\* \* \*

Letto e confermato viene così di seguito sottoscritto:

ATO ME 2 .....

COMUNE .....